

Unione Europea Fondo Sociale Europeo

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"F. De Sanctis"
83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1
Tel.08271949144 – 1949141 fax 08271949142 C.F. 91003710646
www.iissdesanctis.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it

Sezione associata Liceo Scientifico Sportivo Via Padre Pio 83055 Sturno (AV) Tel. fax : 0825448228

AMBITO TERRITORIALE N° 3
PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO INCLUSIONE

a.s. 2025/2026

PROGETTARE L'AZIONE FORMATIVA IN OTTICA INCLUSIVA

Sommario

PREMESSA 4

FINALITÀ GENERALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4

FINALITÀ SPECIFICHE 5

INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI

(L. 104/1992, D.LGS 66/2017 E RELATIVE MODIFICHE) 6

IL NUOVO PEI: *IL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 182 DEL 29 DICEMBRE 2020 E IL DECRETO I. N. 153 DEL 1 AGOSTO 2023* 10

INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DSA O ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 14

ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL PROCESSO DI INCLUSIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 17

PUNTI DI FORZA* 17

PUNTI DI DEBOLEZZA* 18

AZIONI 20

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 22

Appendice

ALLEGATI

PREMESSA

IL Piano Annuale per l'Inclusione (P.A.I.) - come precisato nella nota MIUR n.1551 del 27/06/2013 - "non è un semplice 'documento' per chi ha bisogni educativi speciali, ma *è lo* ***strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo****; è lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni*". Una scuola inclusiva si prefigge di rispettare, valorizzare e capitalizzare le differenze individuali presenti in tutti gli studenti, con una particolare attenzione alle situazioni in cui tali differenze creano consistenti barriere all'apprendimento e alla partecipazione alla vita sociale. L'inclusione, infatti, a differenza dell'integrazione, oltre che sul soggetto, interviene sul contesto rendendolo accessibile a tutti come condizione stessa della normalità. Il nostro Istituto, nel riconoscimento del diritto di ciascuno di poter esprimere il proprio potenziale di crescita umana e culturale esplicando le proprie attitudini personali, si impegna a mettere in atto tutte le modalità e le strategie educativo-didattiche atte a favorire l'inclusione di **ciascun studente** attraverso un continuo miglioramento delle proprie pratiche educative, un'articolata progettualità e con la valorizzazione di tutte le professionalità interne e delle risorse presenti nel territorio.

FINALITÀ GENERALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'iter legislativo che ha permesso alla scuola italiana di orientarsi verso un processo di integrazione, in una prospettiva inclusiva è contraddistinto da importanti tappe legislative:

- L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..."
- La Legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all'art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con disabilità "... colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo sociale di emarginazione....." La Legge n.104, chiarisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- Legge 53/2003 e D. Lgs. 59/2004: principio della personalizzazione dell'apprendimento e piani di studio personalizzati;
- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, si impegna a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni;
- Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009);
- Legge 170/2010: "nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", con relative disposizioni attuative contenute nel DM 5669/11;
- Direttiva MIUR del 27/12/2012: disposizioni relative al riconoscimento degli alunni con bisogni educativi speciali;
- Circolare MIUR n. 8 del 06/3/2013: indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla direttiva del 27/12/2012;
- Legge13 luglio 2015 n. 107: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- Decreto Legislativo 13/04/2017 n° 66: "norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità";

- Dlgs n. 96/2019: disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- Decreto Legislativo n. 182 del 29 dicembre 2020: nuovo assetto normativo per gli alunni con disabilità ad integrazione del Dlgs n. 66/2017 e e del Dlgs n. 96/2019;
- Nuove linee guida per la gestione dei DSA del 20/01/2022 a cura dell'Istituto Superiore della Sanità.

Con il recepimento di tutte le risorse legislative emanate e sostenuto dalle esperienze raccolte sul campo negli ultimi anni, l'Istituto "F. De Sanctis" ha da tempo avviato una serie di atti per la promozione dell'inclusione scolastica di tutti gli studenti presentanti bisogni educativi speciali. La strategia inclusiva che si intende realizzare è in linea con le disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che, in materia di "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", fornisce indicazioni operative ben precise ribadendo che è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti compensativi o misure dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

FINALITÀ SPECIFICHE

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Quella dei "Bisogni educativi speciali" è una macro categoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative e apprenditive degli studenti.
Vi rientrano:

- alunni con accertata disabilità (legge 104/92).
- alunni con accertati Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA, Legge 170/2010).
- alunni con svantaggio socio-culturale-economico.
- Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
- Altri BES

Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Ogni studente, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Tutti gli alunni con BES richiedono alla Scuola una capacità di risposta calibrata e specifica che esige, tra l'altro, competenze psicopedagogiche e didattiche, organizzazione, lavoro di rete, capacità di analisi, risorse, mediatori, sostegni, tecnologie, spazi, ecc. L'offerta formativa della Scuola deve prevedere, nella quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte diverse a esigenze educative differenti.
Il Piano per l'Inclusione definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori nel contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica" (L. 66/2017 art. 8).
Il Piano di Inclusione è dunque finalizzato ad integrare in modo sistemico le scelte della scuola ed è legato alle risorse e alle competenze professionali del personale e alle possibili interazioni con il

territorio, gli Enti Locali e le ASL. La qualità dell'inclusione scolastica è uno degli aspetti considerati nell'ambito della valutazione delle Istituzioni Scolastiche. A tal fine, nel decreto legislativo 66/2017 sono definiti appositi indicatori.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

a) livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle studentesse e degli studenti;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI

(l. 104/1992, D.LGS 66/2017 e relative modifiche)

Con il decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 (Decreto Inclusione) il Governo ha scelto di intervenire in maniera sensibile sul tema dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il testo, entrato in vigore il 12 settembre, è andato ad innovare il decreto legislativo n.66 del 2017. Si possono riassumere le principali novità introdotte dal nuovo decreto nei seguenti punti:

- Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017);
- Modifica delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapista della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante

dell'Ente Locale). Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, **la partecipazione dell'alunno -"nella massima misura possibile"-** e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell'istituzione scolastica, individuato "preferibilmente" tra i docenti);

- Circoscrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6);
- Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come "facente parte del progetto individuale" (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come *summa* onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità;
- **Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità** nel progetto di inclusione in virtù del suo **diritto all'autodeterminazione**; il decreto, infatti, specifica che la "partecipazione attiva" di tali studenti deve essere "assicurata" all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale;
- Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017);
- Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica all'art. 9 del D.lgs 66/2017, aggiunta dei commi 2-*bis e* 2-*ter*);
- Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato la cinghia di trasmissione a livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall'altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l'inclusione delle singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7);
- Maggiore rilievo all'interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei documenti per l'inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). A titolo di esempio, la stesura del progetto individuale è ora affidata non esclusivamente all'Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all'azione sinergica di quest'ultimo d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale

(D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b). Ancora, l'azione dei gruppi di lavoro per l'inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6). **In virtù di questa impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un'autentica azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio**. Nell'ambito del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica tutte le risorse umane concorrono a realizzare il successo formativo di ciascuno:

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

- Gestisce l'intero sistema scolastico;
- è corresponsabile delle decisioni relative all'individuazione degli alunni con BES.
- organizza la formazione dei docenti.
- supervisiona l'operato di F.S. e dei Referenti DA, DSA e BES.
- presiede il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI).

LE FUNZIONI STRUMENTALI
Lavorano in stretto rapporto tra loro.

I CONSIGLI DI CLASSE

- Individuano gli alunni con BES sulla base di osservazioni oggettive. (si veda allegato)
- Individuano in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente l'uso di strumenti compensativi o misure dispensative.
- Elaborano, attivano e verificano i PDP per studenti con DSA e con BES. Condividono i PDP con gli studenti e le famiglie (patto formativo).
- Superano, specialmente negli interventi personalizzati, il livello disciplinare di insegnamento al fine di organizzare l'unitarietà dell'insegnamento/apprendimento basato sui contenuti irrinunciabili e lo sviluppo/consolidamento delle competenze di base utili all'orientamento personale e sociale.
 L'osservazione dei Consigli di classe, per quanto concerne gli studenti con bisogni educativi speciali di tipo socio-economico e culturale, sarà sottoposta a verifica da parte degli operatori dei servizi sociali.
 Le decisioni del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, basate su osservazioni e considerazioni psicopedagogiche e didattiche saranno ritenute comunque valide nel solo interesse degli studenti.

I DOCENTI DI SOSTEGNO

- partecipano alle attività didattiche supportando il gruppo classe e accompagnandolo nel processo di apprendimento;
- Si pongono come mediatori attivi per assicurare la partecipazione e favorire l'apprendimento e l'inclusione degli alunni con disabilità, suggerendo risorse, percorsi didattici, ausili e sussidi utili all'apprendimento;
- Contribuiscono ad adattare strumenti, strategie e metodologie didattiche alle esigenze educative degli alunni, tenendo conto dei diversi bisogni che possano emergere nello studio delle diverse discipline;
- rispondono alle esigenze peculiari degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno, per promuovere relazioni e socializzazione, per favorire l'autonomia personale e sociale;
- cooperano nel creare nelle classi un clima solidale e sereno e favorevole all'inclusione scolastica, in continuo dialogo con gli altri docenti;
- promuovono la costruzione reale di specifici progetti di vita, anche relazionandosi alle risorse del territorio;
- dialogano costruttivamente con le famiglie e con le altre figure di riferimento coinvolte nella presa in carico;
- provvedono, insieme ai colleghi ed agli altri soggetti previsti, alla stesura del PEI e degli altri documenti di rito.

L'ASL territorialmente competente fornisce consulenza esperta attraverso figure specialistiche dell'UMD Distretto Sanitario.

Piano di zona Sociale "Alta Irpinia" fornisce figure specialistiche (educatori, assistenti materiale, servizio civile, servizio trasporto)

❖ Il GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

L'art.8 del D.lgs 96/2019, che modifica l'art. 9 del D.lgs 66/17, prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, di sostegno, eventualmente personale ATA, rappresentanti dei genitori, specialisti dell'Azienda Sanitaria Locale e del territorio di riferimento dell'istituzione.
Il Gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico e ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano di Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione del PEI.

- In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.
- In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 3, comma 5 bis.

- Al fine di realizzare il piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GTI di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

❖ IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE

Il GLO è composto dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO:

- i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale,
- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, tra cui gli assistenti alla comunicazione, i referenti, funzione strumentale, rappresentante territoriale del GIT,
- l'unità di valutazione multidisciplinare,
- gli alunni con disabilità in nome del principio di autodeterminazione (scuola secondaria di secondo grado),

Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

❖ FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE

- Il GLO si riunisce entro il 30 giugno per la redazione del PEI provvisorio ed entro il 31 ottobre per la stesura del PEI definitivo (art. 4, c.1) e almeno una volta tra novembre ed aprile per revisioni e verifiche intermedie (art. 4, c.2)
- Il GLO è validamente costituito anche senza l'espressione della rappresentanza da parte di tutti i membri (art. 4, c. 4).
- Le riunioni devono avvenire, salvo comprovate necessità, in orario scolastico, in orario non coincidente con quello di lezione (c. 5).
- Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
- I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
- I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.
- Le procedure di accesso e di compilazione del PEI, nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

IL NUOVO PEI: IL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 182 DEL 29 DICEMBRE 2020

A seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n.3196/22 pubblicata il 26 aprile 2022, riacquista piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e i documenti ad esso allegati.
In attuazione del D.lgs. 66/2017, il decreto n. 182 adotta il **modello nazionale di piano educativo individualizzato** stabilendo le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.
Al decreto sono allegati:

- le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.lgs. 66/2017;
- il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
- la scheda per l'individuazione del debito di funzionamento;
- la tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

Le principali novità riguardano i seguenti punti:

❖ FORMULAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il PEI:

- è elaborato e approvato dal GLO;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento;
- attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017;
- è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale;
- nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione;
- garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità. Nella (Sezione 11) le istituzioni scolastiche provvedono a proporre il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta, nonché il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione per l'anno successivo.

❖ RACCORDO DEL PEI CON IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del D.lgs. 66/2017, **il Profilo di Funzionamento - derivante dalla fusione tra Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale** – è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici, da inserire per l'appunto nel PEI.
A tal riguardo l'art. 5, comma 3 del decreto Interministeriale 182 del 29/12/2020, prevede che: *"Qualora nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di*

Funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

- ❖ RACCORDO DEL PEI CON IL PROGETTO INDIVIDUALE

Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.

- ❖ QUADRO INFORMATIVO SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ

Il nuovo modello di PEI prevede un "*Quadro informativo*" redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all'istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé da parte dello studente, attraverso interviste o colloqui.

- ❖ ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO

Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull'alunno.
L'osservazione sistematica - compito affidato a tutti i docenti della classe - e la conseguente elaborazione degli interventi per l'alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:

a. la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento;
b. la dimensione della comunicazione e del linguaggio, che fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale;
c. la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento, che fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);
d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:

a. obiettivi ed esiti attesi;
b. interventi didattici e metodologici, articolati in:

- attività;
- strategie e strumenti.

❖ CURRICOLO DELL'ALUNNO

Nella progettazione disciplinare, inserita nel PEI, è specificato se:

- l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
- rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, viene specificato se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
- l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

- percorso ordinario
- percorso personalizzato – con prove equipollenti
- percorso differenziato

PRIMO PERCORSO

Percorso didattico ordinario

Per gli studenti che seguono il percorso didattico ordinario, conforme alla progettazione della classe e con gli stessi criteri di valutazione, è possibile prevedere forme di personalizzazione anche nelle modalità di verifica (secondo quanto indicato nella Sezione 8.2 delle Linee guida).

SECONDO PERCORSO:

Percorso didattico personalizzato

È un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio.

Per gli studenti che seguono obiettivi didattici analoghi o sostanzialmente riconducibili a quelli della classe è possibile prevedere:

- prove di verifica dichiarate equipollenti,
- tempi più lunghi o riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte, se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi.

Per prove equipollenti s'intendono prove dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, con semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali:

- dispense da prestazioni ritenute non indispensabili
- supporti che garantiscono in ogni caso l'autonomia di base
- facilitazioni non determinanti.

TERZO PERCORSO:

Percorso didattico differenziato.

In questo caso occorre definire quali sono gli obiettivi previsti, specificando i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione. L'adozione di questo percorso comporta il conseguimento di un attestato di credito formativo.
L'adozione di una programmazione differenziata anche per una sola disciplina rende obbligatoriamente "differenziato" il percorso didattico complessivo.

NOTA 1: Con l'entrata in vigore del decreto n. 182/2020, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.
L'art.15 c.4 dell'O.M. 90/01 affermava: "... Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione".
Alla luce della nuova normativa, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato (Linee Guida all. B Decreto interministeriale 182/2020).

- ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Le Linee Guida indicano gli aspetti da considerare per richiedere le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione:
1. con quali risorse e con quale organizzazione si intende rispondere a eventuali necessità rispetto agli interventi di assistenza igienica e di base;
2. come formulare le proposte in merito al fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione indicando la tipologia di assistenza/figura professionale ritenuta necessaria (personale fornito dagli Enti Locali).

- MODALITÀ PER FORMULARE LA PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO E L'ASSISTENZA

Si supera la divisione dei due livelli di disabilità - "grave" (art. 3, comma 3, legge 104/92) e "lieve" (art. 3, comma 1).
Sono individuati 5 condizioni/livelli, che sono in realtà rapportati alla "restrizione della partecipazione" secondo la prospettiva ICF, con riguardo alle "capacità" iniziali dell'alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata.
A ciascuno di questi livelli corrispondono altrettanti "range" orari, intesi quali impegno di risorse necessario per ripristinare condizioni di funzionamento accettabili definite "debito di funzionamento" ossia, azzerare le barriere e potenziare i facilitatori. (Allegati C e C1 al PEI)
Le Linee Guida allegate al Decreto interministeriale 153/2023, che integra ed aggiorna il precedente D.I. 182/2020, richiamano tale principio: (..) *La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell'alunno/a con disabilità titolare del PEI. Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato (..)*
"L'esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che

certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un 1carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata."
Sulla necessaria motivazione il Decreto interministeriale 182/2020, all'art. 15 comma 2- Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse- prevede:
"*Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche*
svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei
risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone, nell'ambito
di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta."

LE PRINCIPALI NOVITà INTRODOTTE DAL D.I. N. 153 DEL 1 AGOSTO 2023

E' stato inserito, nel D.I. 182/2020 il nuovo articolo 10 bis, che prevede che per gli alunni con disabilità, che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado, è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
E' stato modificato l'art. 13 del D.I. 182/2020 specificando che nel prospetto riepilogativo del PEI debba essere indicata come specifica se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo per eccezionali e documentate esigenze sanitarie, su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni.
E' stata eliminata dalle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 182/2020, la previsione della mancata richiesta da parte delle famiglie del progetto individuale ed è stato precisato che la famiglia partecipa " a pieno titolo" alle riunioni del GLO.

INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DSA O ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

(L. 170/2010, d.m. n° 5669/2011, direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, circ. miur 8/2013)

- DEFINIZIONI.

La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 ricomprende problematiche diverse nell'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.

La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in essa rientrano non solo i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD). Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico degli allievi.

La terza sottocategoria, riguarda gli altri "Bisogni educativi speciali", cioè le situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di studenti che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13, si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a strumenti m compensativi e misure dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario.

DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

La Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge n. 53/2003. È compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti

gli alunni. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.
Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio o, al contrario, nelle aree non verbali o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere anche in questi particolari casi.

- ❖ CERTIFICAZIONI.

La famiglia dovrà presentare la certificazione necessaria al fine di esercitare i diritti che la normativa attribuisce agli alunni con uno specifico disturbo dell'apprendimento. Detta certificazione prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia. Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, è necessario adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora i Consigli di classe ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Questo al fine di evitare che alunni già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola e in attesa di una certificazione da parte di una struttura pubblica, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni adottando comunque un Piano didattico individualizzato e personalizzato, nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono**.**

- ❖ IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP).

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con DSA; esso è lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere tutti gli strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

- ❖ PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL PDP.

Il PDP viene redatto dal Consiglio di Classe una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, se necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.
Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. Il piano viene formulato entro

i primi tre mesi di ogni anno scolastico per le studentesse e gli studenti per i quali già sussiste una documentazione e nel corso dell'anno in caso di segnalazioni successive.

- CONTENUTO DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

L'esigenza di calibrare il piano sulle reali esigenze dello studente coinvolto, comporta l'impossibilità di determinare a priori, in maniera rigida, i suoi contenuti. Per questo motivo, è possibile soltanto identificare dei "requisiti minimi", ovvero delle informazioni che devono essere necessariamente inserite nel documento. I contenuti che devono essere presenti sono:
Dati generali: riguardanti l'alunno, la famiglia, la diagnosi e gli eventuali interventi già realizzati;
Valutazione iniziale delle abilità dell'alunno;
Valutazione del comportamento dello studente nei vari contesti in cui è inserito;
Caratteristiche del processo di apprendimento;
Tecniche di studio utilizzate dallo studente;
Obiettivi specifici di apprendimento (eventualmente diversi da quelli della classe di appartenenza);
Strategie, metodologie e attività didattiche;
Misure dispensative e strumenti compensativi;
Criteri e modalità di verifica e valutazione;
Patto con la famiglia.
Ovviamente, trattandosi di un piano che deve seguire passo dopo passo la crescita dello studente, può e deve essere modificato nel corso dell'anno, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL PROCESSO DI INCLUSIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024

PUNTI DI FORZA*

- La scuola ha approvato il Piano per l'inclusione che è lo strumento essenziale per la progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo
- ha elaborato modelli per la rilevazione dei bisogni educativi speciali.
- i piani educativi individualizzati vengono elaborati collegialmente nel rispetto delle disposizioni in materia e al fine di valorizzare le potenzialità degli studenti.
- Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano efficacemente per il raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno e utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva, come ad esempio l'apprendimento cooperativo, il circle-time, il Debate,la didattica laboratoriale, la Peer education e il Problem solving.
- La scuola ha stabilito accordi con la ASL, il Piano sociale di Zona, la Provincia, per favorire l'inclusione di tutti gli studenti ed in particolare di quelli certificati DA, DSA o portatori di bisogni educativi speciali
- ha sottoscritto un accordo di rete con altre scuole del territorio, volto a favorire la riflessione ed il confronto sulle più importanti problematiche relative all'inclusione e ad individuare e mettere in atto strategie comuni in grado di favorire il benessere di tutti gli studenti ed in particolare dei portatori di bisogni educativi speciali.

- Gli obiettivi contenuti nel Piano per l'inclusione sono monitorati con regolarità.

PUNTI DI DEBOLEZZA*

*Si rimanda in appendice ai dati per l'analisi dei punti di forza e di criticità.

AZIONI

Per un Progetto di Integrazione/Inclusione concreta e reale, si prevedono:

- **Iniziative di accoglienza, continuità e orientamento** per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali iscritti nel nostro Istituto.

 Nell'ottica della continuità e dell'accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e di incontro tra le scuole secondario di I grado del territorio e il nostro Istituto.

 A tal proposito, si prenderanno contatti con i docenti delle scuole di provenienza al fine di agevolare l'ingresso degli alunni nella Scuola Secondaria di II grado. Sarà, inoltre, possibile effettuare presso il nostro Istituto visite e incontri tesi a favorire lo scambio delle informazioni, il confronto di metodi e strategie, la conoscenza da parte degli alunni del nuovo ambiente, degli operatori e degli insegnanti. In occasione dell'Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in collaborazione con il docente di sostegno, predisporre attività gestite, iniziative di tutoring da parte dei compagni di classe, attività che promuovano l'inclusione nel gruppo classe.

 Per quanto riguarda, invece, l'Orientamento, momento chiave del progetto di vita dell'alunno, un contributo importante è fornito dalle iniziative d'Istituto il cui obiettivo è quello di individuare – in modo sinergico tra alunno, famiglia, docenti, operatori ed educatori – il percorso scolastico più idoneo nella prospettiva della piena integrazione sociale e di un effettivo avvicinamento al mondo del lavoro. A tale proposito, il Gruppo per l'inclusione collabora col Consiglio di Classe nel prospettare alcune ipotesi orientative per il prosieguo dell'iter scolastico degli alunni e partecipa attivamente agli incontri, presentando i vari casi ed esponendo le problematiche connesse. Tale attività si propone le seguenti finalità:

 - Orientare gli alunni rispetto alle opportunità offerte dal contesto di riferimento sia a livello scolastico sia a livello professionale;
 - Favorire lo sviluppo di abilità cognitive;
 - Permettere la crescita ed il consolidamento delle potenzialità della persona con disabilità in termini di autonomia e di relazioni.

- **Criteri e modalità per la valutazione**.

Nella valutazione dello studente con bisogni educativi speciali si tiene conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato, prendendo sempre in considerazione il punto di partenza dello studente. Si parte da una valutazione formativa per giungere ad una valutazione autentica.

AZIONI TRASVERSALI

L'Istituto "F. De Sanctis", attraverso il lavoro della commissione "legalità", realizza una serie di iniziative che affrontano diverse problematiche: bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, dipendenza, alimentazione, educazione socio effettiva e relazionale, che contribuiscono a migliorare la vita scolastica e sociale degli studenti.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia: le famiglie oltre ad essere parte integrante del GLI, attraverso il sistema della rappresentanza, partecipano al GLO e alla redazione del PEI – PDP. Inoltre, attraverso l'alto livello di informatizzazione raggiunto dal nostro istituto, le famiglie hanno la possibilità di comunicare quotidianamente ed in tempo reale con la scuola e con tutti i docenti. (Argo Scuola-next - Didup)

MODALITÀ DI RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA:

- Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva.
- Coinvolgimento in progetti di inclusione
- Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE/ATTIVITÀ LABORATORIALI INTEGRATE (CLASSI APERTE, LABORATORI PROTETTI, ECC.)

- Personale ATA: Assistenza alunni con disabilità
- Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili)
- Docenti incaricati alla realizzazione di progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
- Docenti di sostegno (Strategie didattiche e metodologie)
- Assistenti alla comunicazione (Educatore professionale, Servizio civile)
- Assistente Educativo Culturale (AEC)
- Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

- Unità di valutazione multidisciplinare
- Scuole polo per l'inclusione territoriale
- Piani Sociali di zona
- Enti locali
- Associazioni territoriali

ACCORDI

- CTI
- CTS
- RETI AMBITO
- Accordi per la realizzazione dei PCTO
- Accordi per la presenza di figure specialistiche per la comunicazione e l'autonomia

Per l'anno scolastico successivo si propone la prosecuzione dei progetti già attivati ed eventuali proposte di progetto per il miglioramento dell'inclusione scolastica, inoltre si prevede qualificare la formazione professionale dei docenti mediante corsi di formazione in merito alle strategie metacognitive e attività di formazione a supporto della didattica inclusiva per migliorare la conoscenza e l'approccio metodologico nonché software dedicati agli studenti con DA, DSA e BES. La Scuola continuerà a collaborare con le figure preposte dell'ASL e del Consorzio dei Servizi Sociali, con i terapisti e con le famiglie per il successo formativo educativo ed inclusivo di tutti gli studenti.

Appendice

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti:	**n°**
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	
➢ **Legge 104/92 art. 3, commi 1**	**7**
➢ **Legge 104/92 art. 3, commi 3**	**6**
2. Disturbi evolutivi specifici	
DSA:	
➢ **Dislessia**	**9**
➢ **Disgrafia**	**8**
➢ **Disortografia**	**13**
➢ **Discalculia**	**7**
➢ **Associazione dei disturbi di cui alle voci precedenti**	
ADHD/DOP (iperattività/disturbo evolutivo dell'autocontrollo):	**2**
➢ **Disturbo oppositivo-provocatorio**	**2**
➢ **Disturbo della condotta**	
Borderline cognitivo:	
➢ **Sentimenti cronici di vuoto**	
➢ **Altro (epilessia)**	
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente):	
➢ **Socio-economico**	**1**
➢ **Linguistico-culturale**	**6**
➢ **Disagio comportamentale/relazionale**	**2**
➢ **Altro (Psicosociale)**	**6**
Totali	**45**
Nota: *alcuni soggetti vengono identificati nella doppia disabilità	
N° PEI redatti dai GLO	**13**
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>presenza</u> di certificazione sanitaria	**42**

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>assenza</u> di certificazione sanitaria		**3**
B. Risorse professionali specifiche	*Prevalentemente utilizzate in…*	**Sì / No**
Insegnanti di sostegno	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	**SI**
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	**SI**
AEC	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	**SI**
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	**SI**
Assistenti alla comunicazione	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	**NO**
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	**NO**
Funzioni strumentali / coordinamento		**SI**
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)		**SI**
Psicopedagogisti e affini esterni/interni		**SI**
Docenti tutor/mentor		**SI**
L'Istituto Scolastico	Predispone un PI d'Istituto	**SI**
Se SI dichiarare l'ultimo aggiornamento (approvazione)		**13/06/2025**

C. Coinvolgimento docenti curricolari	*Attraverso…*	**Sì / No**
Coordinatori di classe e simili	Partecipazione a GLI	**SI**
	Rapporti con famiglie	**SI**
	Tutoraggio alunni	**SI**
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	**SI**
	Altro:	
Docenti con specifica formazione	Partecipazione a GLI	**SI**
	Rapporti con famiglie	**SI**
	Tutoraggio alunni	**SI**

	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	**SI**
	Altro:	
Altri docenti	Partecipazione a GLI	**SI**
	Rapporti con famiglie	**SI**
	Tutoraggio alunni	**SI**
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	**SI**
	Altro:	

D. Coinvolgimento personale ATA	Assistenza alunni disabili	**SI**
	Progetti di inclusione / laboratori integrati	**SI**
	Altro:	
E. Coinvolgimento famiglie	Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva	**SI**
	Coinvolgimento in progetti di inclusione	**SI**
	Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante	**SI**
	Altro:	
F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. **G. Rapporti con CTS / CTI**	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità	**SI**
	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili	**SI**
	Procedure condivise di intervento sulla disabilità	**SI**
	Procedure condivise di intervento su disagio e simili	**SI**
	Progetti territoriali integrati	**SI**
	Progetti integrati a livello di singola scuola	**SI**
	Rapporti con CTS / CTI	**SI**
	Altro:	
H. Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati	**SI**
	Progetti integrati a livello di singola scuola	**SI**

	Progetti a livello di reti di scuole	**SI**
I. Formazione docenti	Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe	**SI**
	Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva	**SI**
	Didattica interculturale / italiano L2	**NO**
	Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	**SI**
	Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)	**SI**
	Altro:	

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo				**X**	
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti					**X**
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;					**X**
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola				**X**	
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;			**X**		
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative;				**X**	
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;					**X**
Valorizzazione delle risorse esistenti					**X**
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione					**X**
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.				**X**	
Altro:					
Altro:					

** = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo*
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Sant'Angelo dei Lombardi, 13/06/2025

Il Dirigente Scolastico
(*ing.* Pietro Caterini)
Firma autografa omessa ai
sensi dell'art 3 D.Lgs n. 39/1993

ALLEGATI

- Modello Griglia di osservazione e rilevazione BES
- Modello verbale GLO
- Modello elaborazione PDP (Iniziale, finale)
- Modello elaborazione PDP per stranieri
- Modello elaborazione PEI (Iniziale, intermedio, finale)

Gli allegati sono reperibili nella sezione del Drive "Funzione Strumentale Area 3"

QUADRO DI SINTESI

LEGGE 170/10					
14 Iscritti	0 nelle classi prime	0 nelle classi seconde	8 nelle classi terze	4 nelle classi quarte	2 nella classe quinta
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI					
22 Iscritti	0 nelle classi prime	5 nella classe seconda	4 nella classe terza	8 nella classe quarta	5 nella classe quinta
LEGGE 104/92					
15 Iscritti	3 nelle classi prime	1 nelle classi seconde	2 nelle classi terze	7 nelle classi quarte	2 nelle classi quinte

***Risorse aggiuntive a carico del Piano di Zona Sociale: **Trasporto** (assicurato a tutti gli studenti con disabilità su richiesta formalizzata da parte delle famiglie); **Specialistica** (assicurato, sulla base del PEI a tutti gli studenti su approvazione e formalizzazione da parte delle famiglie); **Servizio civile** (assicurato, sulla base del PEI agli studenti su approvazione e formalizzazione da parte delle famiglie).